

che la Commissione fu già, molto più che per avventura lo stretto e rigoroso dovere il consentisse, favorevole verso quei comuni in cui si trovano codeste chiese ricettizie; poichè, a malgrado della somiglianza di condizione in cui si trovano molti altri comuni che non sono nelle provincie meridionali, e nei quali hanno sede dei capitoli aventi cura di anime, i quali capitoli sono in sostanza non solo la stessa cosa delle chiese ricettizie, ma talvolta un'istituzione posta in grado gerarchicamente più eminente, pur tuttavia, mentre a quei comuni nulla si diede oltre quello che, a termini dell'articolo 31 della legge 7 luglio 1866, loro spetta, pei comuni invece, nei quali si trovano le chiese ricettizie fece l'eccezionale disposizione che sta in fine dell'articolo 2.

Sembra adunque alla Commissione vostra che già essa ebbe a declinare da' suoi principii più di quanto le sarebbe dovuto essere concesso, e per conseguenza non può più aggiungere altre concessioni a loro favore.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, la discussione è chiusa.)

L'onorevole Abignenti propone al paragrafo quinto dell'articolo 2 il seguente emendamento:

« Cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti delle chiese ricettizie, delle comunie e delle cappellanie corali, la rendita, ecc. »

Se intende di svolgere quest'emendamento, ha facoltà di parlare.

ABIGNENTI. È solamente l'aggiunzione di una parola, e credo che la Commissione non ha difficoltà di accettarla.

PRESIDENTE. L'onorevole Alvisi ritira il suo emendamento, e si riserva di riprodurre la questione all'articolo 17; se non erro l'onorevole Breda ha pure ritirato il suo.

TOZZOLI. Io ho presentato un emendamento insieme coll'onorevole Abignenti ed altri; prego di tenerlo presente affinchè si possa leggere e sviluppare.

PRESIDENTE. Ho parlato di un altro emendamento firmato dall'onorevole Abignenti, il quale è stampato, mentre quello presentato in comune non è stampato, è manoscritto. A suo tempo lo svilupperanno.

Gli onorevoli Mauro, Andreotti e Curzio hanno pure proposto un emendamento ed è di sostituire alle parole: « Sono devoluti al demanio dello Stato » queste altre: « Sono patrimonio della nazione. »

MAURO. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Anche quello all'articolo 3?

MAURO. Sì, anche quello.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanminiatielli propone: « All'articolo 2, in luogo del primo capoverso, sostituire:

« I beni, di qualunque specie, appartenenti agli anzidetti enti morali ecclesiastici soppressi sono devoluti al demanio, eccettuati quelli delle prelature o cappellanie laicali, e dei benefizi o altre istituzioni di patronato laicale o misto, ai quali provvede con speciali disposizioni l'articolo 5. »

L'onorevole Sanminiatielli ha inteso che la questione è riservata all'articolo 5.

SANMINIATELLI. Io ho proposti due emendamenti: uno all'articolo 2 e l'altro all'articolo 5; emendamenti che sono correlativi. A quello proposto per l'articolo 2 supplisce egregiamente l'emendamento che ha già annunciato di avere introdotto l'onorevole relatore; quindi questo lo ritiro. Quanto all'emendamento all'articolo 5 mi riservo la parola. Anzi prego l'onorevole presidente di osservare che io non sono iscritto per parlare sull'articolo 5; ma ora, non parlando sull'articolo 2, lo prego d'iscrivermi su quello.

PRESIDENTE. Lo iscriverò.

L'onorevole Sangiorgi ha facoltà di parlare.

SANGIORGI. Un doppio emendamento ho io presentato in ordine all'articolo 2, poichè appunto quest'articolo riguarda da una parte la devoluzione dei beni, dall'altra la conversione. In ordine alla devoluzione dei beni si stabilisce il principio generale che la devoluzione sia in favore del demanio dello Stato. Io accetto naturalmente questo principio, se non che, io credo che debba avere le eccezioni che io indicava nel mio emendamento, ma che, per le discussioni precedenti della Camera, sarebbero rinviate all'articolo 5 un'eccezione in ordine alle cappellanie laicali, un'altra per i beni delle chiese ricettizie e dei beni delle comunie, di cui la devoluzione sarebbe pretesa in favore del comune rispettivo, cose sulle quali si è interdetta ogni ulteriore discussione. Senonchè, o signori, se un momento d'indulgenza mi fosse concesso, io crederei non dovere a questo riguardo lasciare senza una risposta le osservazioni fatte ultimamente dall'onorevole signor D'Ondes-Reggio, il quale più e più volte venne ripetendoci questo suo sistema inqualificabile, e che crede sempre tutte le volte di avere vittoriosamente dimostrato.

Se la Camera mi permette che entri un istante in questo terreno, in pochissimi momenti seguirò passo a passo le teorie dell'onorevole D'Ondes-Reggio, per dargli una buona volta per sempre una risposta...

Voci. Lasciate! È inutile!

PRESIDENTE. Così ritorna sulla discussione generale, e intende bene l'onorevole Sangiorgi che la Camera desidera andare ai voti...

SANGIORGI. Io mi credevo appunto portato su questo terreno al momento che sarei venuto a svolgere il mio emendamento...

Voci. Ma dite pure!

SANGIORGI. L'onorevole D'Ondes diceva che omai non si aveva alcun diritto a poter sciogliere gli enti ecclesiastici... (*Interruzioni*)